

LE DEROGHE ALLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Circa la validità dell'anno scolastico, la questione, emersa nel dibattito sulla scuola nei primi anni del nuovo secolo, ha trovato una prima definizione per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, nel D.lgs. 59/2004, all'art. 11, comma 1:

"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite".

Non vengono date indicazioni sui "casi eccezionali" lasciando alle scuole il compito di individuare motivazioni plausibili per le deroghe.

Questo articolo è stato abrogato dal D.lgs. 62/2017 che, all'art. 5, riporta:

"1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione".

Nel testo compaiono alcune novità e precisazioni (in parte già riprese dal DPR 122/2009 per il secondo ciclo): la comunicazione alle famiglie, a inizio dell'anno scolastico, del monte orario personalizzato; la definizione di orario scolastico personalizzato; la delibera del collegio dei docenti sulle deroghe per motivi eccezionali; la documentazione di supporto alle deroghe; l'indicazione che comunque devono essere presenti elementi che consentano al consiglio di classe la valutazione dello studente.

Per il secondo ciclo la norma di riferimento è il DPR 122/2009, art. 14, comma 7:

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Ma in cosa possono consistere i casi eccezionali che consentono di derogare alla norma dei tre quarti dell'orario personalizzato degli studenti? Generalmente le scuole tendono a fare elenchi precisi, ma capitano spesso situazioni che non sono state definite all'interno delle delibere. Si suggerisce, dunque, di individuare criteri molto ampi che possano contenere varie tipologie di assenze giustificabili. Di questo tema si occupa la C.M. n. 20/2011.

Possiamo comunque fare alcuni esempi riprendendo anche i suggerimenti di detta circolare:

- malattie giustificate con certificato medico
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (per esempio, cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e *day hospital*
- donazioni di sangue
- casi familiari (come trasferimenti temporanei anche all'estero), lutto di parente stretto e altre evenienze particolarmente gravi
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza (teatro, TV, cinema, danza ecc.)
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica (è previsto un progetto ministeriale per il secondo ciclo, ma non per il primo)
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi
- altri motivi di carattere straordinario, a ora non individuabili, adeguatamente motivati (suggeriamo di inserire quest'ultima generica indicazione per far fronte a eventuali casi impossibili da individuare preventivamente).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.lgs. n. 59/2004, art. 11, comma 1
- D.lgs. n. 62/2017, art. 5
- DPR n. 122/2009, art. 14, comma 7
- C.M. n. 20, 4 marzo 2011